



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO
CALCIO LEGA
NAZIONALE DILETTANTI**
DELEGAZIONE PROVINCIALE CARBONIA-IGLESIAS
VIALE ARSIA N°108 – 09013 CARBONIA
TEL. 0781-64289 FAX 0781-665084
E-MAIL: cplnd.carbonia@figc.it
INTERNET: <http://carbonia.figc-sardegna.it>

STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020

Comunicato Ufficiale N° 47 del 18 Giugno 2020

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Circolare n° 61 della Lega Nazionale Dilettanti

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n.18-2020 elaborata dal centro Studi Tributari della L.N.D., avente per oggetto: “ **Contributo a fondo perduto ex art. 25 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020-Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche – Modello per l’istanza-Circolare n.15 del 13 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate**”.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Consiglio Direttivo

Utilizzo “Calciatori giovani” del Campionato di Promozione

Questo Consiglio Direttivo, stante quanto deliberato a seguito dell’incontro con i presidenti delle società del campionato di Eccellenza in occasione della gara di finale di Coppa Italia Regionale e non avendo potuto tenere la prevista riunione anche con le società del campionato di Promozione a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese, ha deliberato di procedere ad un referendum da proporre alle 32 società di questo campionato per stabilire il numero di “calciatori giovani” da utilizzare nella gare di questo campionato per il prossimo quadriennio Olimpico. Per questo motivo nei prossimi giorni verrà trasmesso via e-mail a tutte le società interessate un modulo da compilare e sottoscrivere da parte del legale rappresentante della società, nel quale si dovrà riportare la propria preferenza per tale normativa.

Una volta raccolte tutte le risposte pervenute e che, naturalmente, resteranno disponibili alla consultazione presso gli uffici di questo CR, sarà nostra cura ratificare la scelta che risulterà maggioritaria (utilizzo di 2 o 3 “calciatori giovani”).

Segreteria

3.1.1 Fusioni, scissioni, cambi di denominazione sociale e cambi di sede sociale – stagione sportiva 2020 / 2021.

In prossimità dell'inizio della stagione sportiva **2020/2021**, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione in ordine alle modalità da seguire con riferimento alle istanze in oggetto.

Si comunica che è possibile scaricare la normativa relativa tramite il sito del Comitato scrivente (www.figc-sardegna.it) nella sezione "Carte Federali, N.O.I.F., artt. 15/20", e in base alle disposizioni in deroga di cui all'allegato C.U. 313 del 10 giugno 2020 allegato al presente C.U..

Le pratiche dovranno essere presentate alla Segreteria del Comitato Regionale Sardegna entro **VENERDI' 10 LUGLIO 2020.**

Prima di redigere gli atti, le Società che intendono affiliarsi, proporre un cambio di denominazione o una fusione con una nuova denominazione, sono invitate a contattare la Segreteria del Comitato Regionale per un parere preventivo sull'esatto utilizzo della denominazione sociale e/o della conformità della pratica da presentare.

4. Risultati Gare

UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/03/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate e ancora in attesa di omologazione:

GIRONE B – Posticipo 8 Giornata - R		
ACADEMY LATTE DOLCE	- ALGHERO	2 - 1

5. Giustizia Sportiva

Decisioni del Giudice Sportivo

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

GARE DEL 4/ 3/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TUGULU MARCO ANTONIO (ACADEMY LATTE DOLCE)

Delibere della Corte Sportiva d'Appello Territoriale

Reclami proposti da S.P.D. THARROS e A.S.D. CALCIO CAPOTERRA

Avverso delibera del Giudice Sportivo di cui al C.U. n° 31 del Comitato Regionale Sardegna del 13.02.2020

Gara: Tharros – Calcio Capoterra del 09.02.2020

Campionato: Prima Categoria, girone B

(dispositivo pubblicato sul Supplemento Quinquies al C.U. n° 33 del 02.03.2020

Il Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.31 del 13.2.20 del Comitato Regionale Sardegna, sulla base di quanto riportato nel referto arbitrale e nell'allegato

supplemento relativi alla gara di cui in epigrafe, emetteva i seguenti provvedimenti disciplinari a carico delle due Società nonché di vari tesserati delle Società stesse.

Esattamente il G.S. disponeva la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 nonché l'ammenda di € 150,00 a carico di entrambe le Società, ed inoltre la squalifica sino al 15 giugno 2020 dell'all'allenatore della Tharros Nulchis Maurizio e la squalifica per tre giornate

dei calciatori Sperandio Federico, Pinna Francesco e Corda Ilario della Società Tharros e dei calciatori Lucchesu Roberto, Maggio Luigi e Palmas Mauro della Società Calcio Capoterra.

Dal referto dell'arbitro si evince che al 38' del secondo tempo, a seguito della segnatura di una rete da parte del Capoterra, quattro giocatori di tale Società andavano ad esultare, con urla e gesti, in modo provocatorio, davanti la panchina della squadra avversaria, causando la reazione dell'allenatore della Tharros Maurizio Nulchis, che colpiva con un pugno sul petto un calciatore del Capoterra, facendolo cadere a terra dove restava per alcuni minuti. Da ciò derivava una rissa che coinvolgeva tutti i tesserati di entrambe le squadre che si trovavano sul terreno di gioco, compresi quelli che stavano in panchina, i quali si colpivano vicendevolmente con schiaffi, pugni e spinte; il direttore di gara riusciva ad individuare tra gli autori della zuffa i sei calciatori sopra indicati (tre per ognuna delle due squadre). Non essendo riuscito a riportare la calma in campo, l'arbitro, ritenuto che non vi fossero le condizioni per proseguire la partita, decideva di sospenderla, con l'accordo dei due capitani, e comunicava l'espulsione all'allenatore Nulchis.

La Società Tharros ha presentato rituale reclamo chiedendo di disporre:

- l'annullamento della sanzione sportiva della perdita della gara e della conseguente ammenda;
- la ripetizione della partita;
- la riduzione della squalifica inflitta all'allenatore Nulchis Maurizio;
- la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Sperandio Federico;
- l'annullamento della squalifica dei calciatori Pinna Francesco e Corda Ilario.

Nella motivazione del reclamo si afferma che l'arbitro, decidendo di sospendere la gara, sarebbe incorso in un errore tecnico, in quanto non esisteva alcun pericolo per la sua incolumità e, cessata la rissa, il clima sul terreno di giuoco era tornato alla normalità. Per quanto attiene al comportamento del proprio allenatore, la reclamante, pur condannando il suo gesto violento, ritiene che la squalifica debba essere ridotta, essendo presente nella fattispecie l'attenuante di cui all'articolo 13 comma 1 lett. a) C.G.S., per avere egli agito in reazione alla condotta provocatoria di quattro calciatori avversari che andavano ad esultare per la segnatura di un goal proprio davanti la panchina della Tharros. Infine, in ordine alla squalifica dei propri tre calciatori, si sostiene nel reclamo che sia scarsamente attendibile l'identificazione degli stessi da parte dell'arbitro quali partecipanti alla rissa, in particolare riguardo al Pinna e al Corda, che sono stati sempre calciatori modello, senza subire mai provvedimenti disciplinari.

La Società Calcio Capoterra ha presentato un preannuncio di reclamo che però non è stato seguito da un regolare reclamo. La suddetta Società, scaduti abbondantemente i termini per reclamare, si è limitata a presentare delle controdeduzioni al reclamo della controparte, formulando anche delle richieste che ovviamente non possono essere prese in considerazione, in quanto presentate in modo irrituale.

La Corte ha deciso innanzitutto di riunire, per evidenti ragioni di connessione probatoria, i due procedimenti riguardanti l'uno i provvedimenti emessi a carico della Società Tharros e l'altro le decisioni assunte nei confronti della Società Calcio Capoterra.

L'arbitro, nel corso dell'audizione nanti la Corte, ha confermato integralmente il suo rapporto, precisando che, pur non avendo subito alcun atto di violenza, ha ritenuto di dover porre termine alla partita, in accordo con i capitani delle due squadre, perché, essendosi trovato in presenza di una rissa che aveva coinvolto tutti tesserati di entrambe le squadre, non poteva prevedere come si sarebbe potuta evolvere la situazione.

Il rappresentante della Società Tharros, ascoltato anch'egli dalla Corte, ha insistito per l'accoglimento del proprio reclamo, mentre il rappresentante della Società Capoterra ha sostenuto che la responsabilità di quanto accaduto debba essere attribuita unicamente alla Società avversaria, poiché i fatti incresciosi avvenuti sono stati determinati dal comportamento violento dell'allenatore della Tharros.

La Corte, letti gli atti dei due procedimenti riuniti, ritiene di escludere un qualsiasi errore tecnico da parte del direttore di gara. Infatti sia l'articolo 64 delle N.O.I.F. sia il Regolamento del Giuoco del Calcio (alla voce Poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio, alla prosecuzione e all'interruzione delle gare) attribuiscono all'arbitro ampia discrezionalità nello stabilire se proseguire o meno la gara quando si verificano situazioni che, a suo insindacabile giudizio, appaiano pregiudizievoli dell'incolumità propria, dei propri assistenti ed anche dei calciatori. Pertanto l'esistenza di una zuffa generale in campo tra tutti i tesserati di entrambe le squadre, che poteva cagionare anche danni fisici ai giocatori, era tale da consigliare al direttore di gara di porre termine all'incontro.

La Corte, ritenuto innanzitutto di valutare irricevibile, per le ragioni sopra esposte, quanto riportato dalla Società Capoterra nelle sue controdeduzioni sotto forma di reclamo, decide di rigettare nel merito il reclamo della Tharros inerente alla sanzioni della perdita della gara, dell'ammenda a carico della Società e della squalifiche ai suoi tre calciatori.

Infatti non possono esservi dubbi che il comportamento violento assunto dapprima dal solo allenatore e poi da tutti tesserati della Società sia stato determinante nella decisione dell'arbitro di sospendere la gara. Inoltre, per i calciatori Sperandio, Pinna e Corda, la squalifica di tre giornate appare equa per avere gli stessi partecipato volontariamente alla rissa in campo; e non può essere esclusa l'attendibilità dell'arbitro per avere egli indicato solo i suddetti nominativi e non altri, in quanto nella confusione generale non era possibile individuare tutti.

La Corte ritiene invece di dover accogliere il reclamo relativamente alla squalifica dell'allenatore Nulchis; infatti, pur deprecando il suo sconsiderato atto di violenza, non si può non rilevare che egli abbia agito in seguito alla provocazione ricevuta, che è una circostanza attenuante espressamente prevista dal Codice della Giustizia Sportiva (articolo 13 comma 1 lett. a). Pertanto la sanzione della squalifica fino al 15 giugno 2020 appare eccessiva e deve essere ridotta, fissandone il termine al 31 marzo 2020.

La Corte, pertanto, disposta la riunione tra il procedimento relativo al reclamo della Società Tharros e quello relativo al procedimento relativo al reclamo della Società Calcio Capoterra **DELIBERA**

1) in relazione al reclamo proposto dalla Società Tharros:

- **- di ridurre la squalifica inflitta all'allenatore Nulchis Maurizio fino al 31 marzo 2020;**
- **- di rigettare nel resto;**

2) in relazione alla Società Calcio Capoterra:

- **- di dichiarare irricevibile il reclamo della Società Calcio Capoterra.**

DISPONE

- **la restituzione del contributo versato dalla Società Tharros;**
- **l'incamero del contributo versato dalla Società Calcio Capoterra.**

Reclamo proposto da A.S.D. CASTIADAS CALCIO

Avverso delibera del Giudice Sportivo di cui al: C.U. n° 33 del Comitato Regionale Sardegna del 27.02.2020

Gara: Castiadas Calcio / Atletico Uri del 23.02.2020 Campionato:

Eccellenza

(dispositivo pubblicato sul Supplemento al C.U. n° 35 del 09.03.2020

La A.S.D. Castiadas Calcio ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in ordine alla gara in epigrafe, ha disposto la squalifica del calciatore Sylla Mbaye per tre gare effettive, per aver egli pronunciato frasi irrispettose nei confronti della terna arbitrale.

Nell'atto di reclamo, la A.S.D. Castiadas Calcio, che nega la ricostruzione dei fatti così come formulata nel referto del direttore di gara, conclude chiedendo la riforma della decisione e, in subordine, la riduzione della stessa.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale ha istruito il procedimento con l'audizione dell'assistente dell'arbitro e del Presidente della Società reclamante, che ne ha fatto esplicita richiesta e, all'esito, rileva quanto appresso.

Questa Corte osserva che nel reclamo non vi è alcuna ricostruzione atta a destituire le asserzioni riportate nel referto di gara, garantite peraltro dal privilegio di prova di cui all'art. 61, comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva.

L'assistente arbitrale, durante la sua audizione ha confermato, in maniera circostanziata, gli episodi che hanno condotto alla squalifica di Sylla Mbaye, sin dal momento della sua espulsione dal campo, avvenuta per doppia ammonizione. Detta circostanza, unita poi alle frasi irriguardose proferite nei confronti della terna arbitrale, porta a ritenere che la decisione del Giudice Sportivo sia condivisibile sia per la qualificazione del fatto, sia per la misura della sanzione.

Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene giusta la sanzione irrogata e, per questi motivi,

DELIBERA

- **di rigettare il reclamo proposto dalla A.S.D. Castiadas Calcio. Dispone l'incamero del contributo.**

1. Comunicazioni della Delegazione Provinciale

In attesa di ulteriori disposizioni da parte degli uffici Centrali della LND e del Comitato Regionale FIGC Sardegna, la Delegazione provinciale di Carbonia-Iglesias informa che l'ufficio di Viale Arsia, rimarrà chiuso al pubblico fino a data da stabilire.

IL SEGRETARIO
Giovanni UDA

IL DELEGATO
Marco FENU

Publicato ed affisso all'albo in Carbonia il 18 Giugno 2020

